

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

38

2010

Jovene editore Napoli

1. Vi siete mai chiesti in che stato di salute versi il diritto? Se si senta bene o male o così e così? Se soffra di qualche malattia lieve o grave? Se, nel caso che stia male, vi sia qualche rimedio per curarlo o per farlo tornare in condizioni tali da lavorare a pieno? O se, invece, soffra di una malattia incurabile, particolarmente a causa della sua grande vecchiaia, si che sia prossimo, o almeno chiaramente avviato, a chiudere bottega? Il giorno in cui, Dio guardi, il diritto si estinguesse sarebbe, riconosciamolo, un grosso guaio. Vero è che i numerosi obblighi che esso ci impone sono piuttosto sgradevoli, spesso sgradevolissimi, ma è anche vero che dal diritto promanano, in cambio, non pochi utili e a volte piacevoli 'benefits' (denominati in gergo 'diritti soggettivi'): il tutto nel quadro di un'organizzazione sociale, congruamente integrata da magistrati e gendarmi, che dà ai partecipanti un senso di sicurezza mica male, mica male. No, se il diritto morisse, saremmo tutti, disperati e stravolti, come i naufraghi del Titanic. Dopo di che, dovremmo affrettarci a sostituirlo con un nuovo complesso di marchingegni e di istruzioni per l'uso (queste ultime, al solito, maledettamente difficili da comprendere). Sicché, a pensarci bene, tanto vale tenersi caro il buon vecchio diritto cui siamo abituati, sia pure riaggiustandolo o modernizzandolo qua e là e facendo in modo che tiri avanti altri mille anni. Dice, credo di ricordare, un vecchio proverbio che chi lascia la gallina vecchia per la nuova rinuncia ad un buon brodo e non sa quel che trova (beh, insomma, il proverbio dice qualcosa di questo tipo).

2. Ma è poi vero che il diritto, nel mondo contemporaneo, si stia avviando verso la morte, oppure (è lo stesso) verso la disoccupazione? Pietro Rossi, eminente storico della filosofia e accademico dei Lincei, ha voluto porre la provocante domanda non solamente a se stesso, ma anche ad altri distinti studiosi, filosofi e storici della vasta materia. Le meditazioni dei sei interpellati che gli hanno succintamente risposto (L. Capogrossi Colognesi, S. Cassese, V. Ferrari, M. Fioravanti, G. Lozzi, P. Rescigno) le ha raccolte in un volumetto aperto da una premessa e chiuso da una lucida postfazione riassuntiva. Bene, mi affretto a rassicurare i lettori di questa nota, comunicando loro che la risposta al quesito è risultata, fortunatamente: no. Il diritto non è concepito, né è concepibile in modo identico in tutti i paesi del mondo: questo è risaputo. Non è teorizzato oggidì in termini pienamente conformi a quelli, diciamo, di uno o due secoli fa: questo è notorio. Non si mostra sempre nelle stesse solite vesti, anzi non è raro che si travesta in modi insoliti, che si imbuchi dove meno lo si aspetta, che si comporti tortuosamente come un agente segreto: questo è

* A proposito di *Fine del diritto?*, a cura di Pietro Rossi, «Prismi» (Bologna, il Mulino, 2010) p. 102. Scritto in occasione del conferimento del Premio internazionale di archeologia «I Sanniti» (Isernia, 22 maggio 2010).

sospettato ed è sospettabile da molti. Comunque esso non manca mai, o quasi mai, agli appelli della storia che avanza: e questo è confortante. Studiare il diritto nelle sue molteplici esplicazioni non è quindi una perdita di tempo. Conoscerlo più da vicino è un contributo prezioso all'arricchimento del proprio bagaglio culturale e altresì all'ulteriore sviluppo dell'istituto (a parte il pregio che evita le corbellerie di certi 'lodi' e di certe riforme).

3. A proposito, qual è il suo nome? Noi occidentali lo chiamiamo usualmente 'diritto' e quando vogliamo ragionare di esso ci riferiamo soprattutto, se non proprio unicamente, agli ordinamenti vigenti in Europa o da essi derivati. Ma, in verità, la questione del nome richiama alla mente – sia detto con la dovuta reverenza – quella del Creatore di tutte le cose visibili e invisibili, il quale, stando alla Bibbia (*Esodo 3*), disse quella volta a Mosè: «Io sono colui che sono», e aggiunse che tutti coloro cui Mosè si sarebbe poi rivolto per conto suo lo avrebbero perfettamente riconosciuto anche se lo avrebbero denominato ciascuno a modo proprio. Scendendo da queste sacre vette alla pianura degli ordinamenti sociali, si trova che analogamente varia è la denominazione degli stessi. Dipende dalla diversità dei luoghi, dei tempi, degli ambienti, ma sta ad identificare, almeno nell'essenziale, sempre una consociazione di uomini organizzata secondo regole sue proprie e funzionante con esse in libertà, cioè in indipendenza da poteri estranei. Dunque 'diritto', 'derecho', 'droit', 'Recht', ma anche 'law' (legge) o 'shari-a' (via da seguire) eccetera. Dunque (ecco il nome più autorevole di tutti) il latino-romano 'ius', purché inteso come il 'ius' derivante dal vedico 'yos' e non come quello derivante dall'etimo di 'iungo-iugum', cioè dalla radice relativa (badate, badate) ad 'ius' nel significato di brodo (francese 'jus'). Dunque (eccoci alla denominazione più solenne, largamente usata nel Medioevo e nell'età successiva) 'ratio' (*iuris*), nel senso di livello supremo delle istituzioni civili e addirittura, talvolta, di sede della giustizia (appunto detta, in qualche località, 'Palazzo della Ragione').

4. Quanto agli 'ambienti' (plessi sociali e luoghi) in cui l'ordinamento giuridico si forma, svolge la sua funzione, man mano si evolve ed eventualmente si estingue (o per morte naturale o per sopraffazione altrui), stendere qui un dettagliato elenco sarebbe troppo lungo e noioso. Basti tener presente che non è difficile agglomerare le varie realtà in 'famiglie' e passare poi a raggruppare le famiglie in 'sistemi'. Operando in tal modo, il sistema contemporaneo più complesso, e forse più ricco di componenti, risulta indubbiamente essere il 'sistema romanistico' (detto anche 'romano-germanico') derivato, come si è detto, dal plurisecolare sviluppo dell'antico *ius Romanorum* e particolarmente dal *Corpus iuris civilis* di Giustiniano. Seguono da vicino (se non per complessità di struttura, per vastità di riferimento geografico): il 'sistema del Common Law', nato in Inghilterra con la conquista normanna (1066) e diffuso nei paesi anglo-

